



TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile

Il Giudice

letto il ricorso e nota di integrazione documentale depositata da Parte_1

[...] Parte_2 (P. IVA P.IVA_1);

ritenuta la propria competenza;

ritenuto che, nei limiti della cognizione propria della presente fase sommaria, sia stata offerta sufficiente prova del credito oggetto della domanda monitoria;

considerato, infatti, che, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipula del contratto può avvenire, in forma semplificata, mediante scambio di corrispondenza;

richiamato, al riguardo, il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., il requisito della forma scritta "*ad substantiam*" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, essendo possibile la formazione del vincolo contrattuale *“mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo.”* (Cass. S.U. n. 9775 del 25/03/2022);

ritenuto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale che, richiamando al predetto orientamento della Suprema Corte, reputa che, in ipotesi di affidamento diretto, come nella specie, *“la forma solenne può dirsi rispettata sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa, in cui il privato formuli la proposta in seno ad una domanda tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione”* (cfr. Trib. Salerno, n. 2168/24; Trib. Nocera Inferiore, n. 1759/2023 secondo cui la forma scritta richiesta dalla norma non deve *“necessariamente esplicitarsi nella formalizzazione contestuale in un unico documento, ma nell'accettazione, scritta, delle medesime condizioni, da entrambe le parti che potrebbe manifestarsi, ad esempio, attraverso la sottoscrizione della determina dirigenziale, o attraverso l'accettazione, mediante determina, della proposta scritta formulata dall'imprenditore o, ancora, mediante corrispondenza sul punto tra le parti”*; in senso conforme, Trib. Nocera Inferiore, n. 1249/23);

visti i documenti allegati - e, nello specifico, l'accettazione scritta da parte dell'ente del preventivo sottoscritto e inviato dalla ricorrente, la determina dirigenziale in cui vi è un'espressa accettazione del documento di offerta, l'estratto autentico notarile *ex art. 634 c.p.c.* - e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002;

osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;

considerato che le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione *inaudita altera parte* si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;

osservato che, nella specie, la parte ricorrente non ha allegato il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito da parte dell'ingiunto in un momento successivo all'insorgenza del vincolo contrattuale;

ritenuto che, pertanto, la richiesta formulata *ex art. 642 c.p.c.* non è meritevole di accoglimento;

visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;

INGIUNGE

al Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso:

- la somma di € 15.514,00, per sorte capitale, oltre ad interessi come da domanda, nonché l'ulteriore somma di € 40,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, e le spese del procedimento, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;

AVVISA

l'ingiunto che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.

Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo "Consolle del Magistrato" in data 10/06/2025.

Il Giudice

dott.ssa Sarah Previti